

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE
DI NAPOLI DOTT. CLARA RUGGIERO HA
PRONUNZIATO LA SEGUENTE

- SENTENZA -

NELLA CAUSA CIVILE DI LAVORO
N.1288/2018 R.C. LAV. DECISA
ALL'UDIENZA DEL 17.9.2019

- T R A -

, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. Daniele Graziano che la rappresenta
in causa in forza di procura in atti;

- ricorrente -

- E -

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in
persona del Ministro in carica, e UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA, rappresentati e difesi dalla Dott.ssa
Luisa Franzese;

CONVENUTI-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 31.5.2018 ~~C. [redacted]~~ agiva nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, onde sentir accertare il diritto al riconoscimento di un anno di servizio preruolo prestato nell'insegnamento di sostegno dell'anno scolastico 2008/2009 e, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 107 dell'8 febbraio 2016, emesso nei suoi confronti dall'Istituto Comprensivo Statale "V. [redacted]" (già Istituto Comprensivo "S. F. [redacted]"), nella parte in cui erroneamente non viene utilmente valutato, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio preruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria – Sostegno, nell'a.s. 2008/2009;

PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. ~~107~~ dell'8 febbraio 2016 predetto *in parte qua* e, dunque alla valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera,

del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2008/2009, in qualità di docente di Scuola Primaria – Sostegno;

PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale ad ella spettante per legge e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali eventualmente maturati e/o maturandi in corso di giudizio;

IN OGNI CASO DICHIARARE LA NULLITÀ, ANNULLARE E/O COMUNQUE

DISAPPLICARE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 165/2001 QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO, SICCOME IRRIMEDIABILMENTE INVALIDO

ED ILLEGITTIMO, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: A) il Decreto di Ricostruzione di Carriera prot. n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2016, emesso dall'[REDACTED]

[REDACTED] in persona del Dirigente Scolastico p.t., nella parte in cui erroneamente non viene utilmente valutato, ai fini giuridici ed economici e di

carriera, il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente, in qualità di docente di Scuola Primaria – Sostegno, nell'a.s. 2008/2009; **B)** la nota prot. n. 1645/FP dell'11 aprile 2016 con la quale l'Istituto [redacted] [redacted] riscontrava negativamente il reclamo proposto dalla ricorrente avverso il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [redacted] dell'8 febbraio 2016; **C)** la nota prot. n. 000322 del 22 gennaio 2018 con la quale l'Istituto [redacted] [redacted] (già Istituto Comprensivo "San Francesco") di V. [redacted] (TP) riscontrava negativamente la lettera di diffida inoltrata dalla ricorrente in data 19 dicembre 2017 avverso il Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [redacted] dell'8 febbraio 2016; **D)** ogni ulteriore atto e/o provvedimento eventualmente adottato, di data e protocollo sconosciuto, con il quale le Amministrazioni resistenti riscontravano negativamente le istanze di annullamento/rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [redacted] dell'8 febbraio 2016 avanzate dalla ricorrente. Con le conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

A tal fine la ricorrente esponeva: di essere una docente di Scuola Primaria – Sostegno con contratto di lavoro a tempo indeterminato, immessa in ruolo a far data dal 1° settembre 2011, ad oggi titolare su Ambito Territoriale CAMPANIA 014 (Provincia di Napoli, ed attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo [REDACTED]

che con istanza di ricostruzione di carriera ritualmente proposta, la ricorrente chiedeva all'Istituto Scolastico resistente, quale amministrazione di appartenenza, di emettere decreto di ricostruzione di carriera ai sensi dell'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, allo scopo di vedersi riconosciuto ai fini giuridici ed economici il cospicuo servizio pre-ruolo e di ruolo prestato.

Successivamente, l'Istituto [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] in persona del Dirigente Scolastico p.t., emetteva nei confronti della stessa Decreto di ricostruzione di carriera recante prot. n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2016 dove, esaminati i servizi pre-ruolo e di ruolo prestati dalla docente, si determinava a riconoscerle integralmente ai fini della carriera il servizio pre-ruolo prestato negli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 nonché il servizio di ruolo prestato nell'a.s. 2011/2012, corrispondente all'anno (di prova) successivo all'immissione in

ruolo ma non il servizio preruolo pure prestato per un totale di 180 giorni durante l' anno scolastico 2008/2009.

Ciò premesso la ricorrente, richiamate le disposizioni normative applicabili alla fattispecie, assumeva le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituivano in giudizio il M.I.U.R. e l' Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e resistevano al ricorso. In particolare, con riferimento all'unica questione sostanziale di diritto controversa, avente ad oggetto il diritto al riconoscimento del servizio preruolo, le amministrazioni resistenti ribadivano che il calcolo del periodo prestato era corretto in base ai programmi informatici ministeriali e che, pertanto, non era raggiunta la soglia dei 180 giorni utile ai fini del riconoscimento richiesto.

La causa, documentalmente istruita, veniva discussa dalle parti all'udienza odierna e quindi decisa come da sentenza contestuale.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Pacifici e incontroversi tra le parti sono i dati di fatto dedotti a sostegno della domanda.

La ricorrente, in particolare, ha svolto servizio di preruolo quale supplente di sostegno nell'anno scolastico 2008/2009 per un totale di 180 giorni così come emergente dal certificato di servizio in atti (c.f.r. doc. n. 13 produz. attrice).

In punto di diritto poi altrettanto incontroverso è che l'art. 4 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 conv. in Legge 26 luglio 1970, n. 576, statuisce espressamente che *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”*.

A tal proposito l'art. 489, comma 1 del D. Lgs. n. 297/1994 (cd. Testo Unico Scuola) e l'art. 11, comma 14 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, quale normativa tuttora vigente in materia, stabilisce che *“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Dal chiaro tenore letterale delle norme sopra richiamate si evince che il calcolo dei giorni di servizio pre ruolo utile ai fini

del riconoscimento dell' intero anno ai fini della ricostruzione di carriera del docente è inteso a "giorni" e non già, come avvenuto nella specie, a "mesi" (attribuendo per ogni mese apoditticamente soli 30 giorni di servizio).

Pertanto non vi è dubbio che la ricorrente abbia totalizzato 180 giorni di servizio utili durante l'anno scolastico 2008/2009 e che detto periodo vada considerato quale anno intero ai fini della ricostruzione di carriera.

Per le ragioni esposte deve dunque riconoscersi alla ricorrente il diritto al riconoscimento del servizio di ruolo prestato nell'anno 2008/2009 e l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2016 con ogni conseguenza di legge come specificato in dispositivo.

Le spese di lite, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico delle amministrazioni convenute in solido tra loro.

P. Q. M.

Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

1) dichiara il diritto della ricorrente [REDACTED] al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'anno di servizio di insegnamento preruolo prestato nell'anno scolastico 2008/2009 e, per l'effetto, dichiara

l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2016 impugnato;

2) condanna il M.I.U.R. alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2016 predetto *in parte qua* ed alla valutazione integrale ai fini giuridici, economici e di carriera, del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente nell'a.s. 2008/2009, in qualità di docente di Scuola Primaria – Sostegno con conseguente collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale ad ella spettante per legge e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali eventualmente maturati fino alla sentenza;

3) condanna infine le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.400,00, comprensivi di spese generali, con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 17.9.2019.

Il Giudice

Dott.ssa Clara Ruggiero